



INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

Nota informativa depositata presso la COVIP il 30 marzo 2018.

Il presente documento è redatto da **Solidarietà Veneto Fondo Pensione** secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

Il fondo pensione negoziale **Solidarietà Veneto - Fondo Pensione** si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

03 MAGGIO 2018
ED 03/2018

SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE	
Presentazione Solidarietà Veneto – Fondo Pensione	pag. 1
Sedi e recapiti utili	pag. 1
La contribuzione	pag. 1
Settore artigianato – Adesione contrattuale	pag. 2
La prestazione pensionistica complementare	pag. 2
Prestazioni assicurative accessorie	pag. 3
Proposte di investimento	pag. 3
Comparto GARANTITO TFR	pag. 4
Comparto PRUDENTE	pag. 4
Comparto REDDITO	pag. 5
Comparto DINAMICO	pag. 5
Multiprodotto	pag. 6
SCHEMA COSTI	pag. 7
ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE	
Presentazione di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione	pag. 11
Elementi di identificazione	pag. 11
Destinatari	pag. 11
La contribuzione: modalità e tempi di versamento	pag. 12
Lavoratori dipendenti (Confindustria, Confapi, Artigianato, Parti Istitutive e Altri)	pag. 12
Modifica o sospensione della contribuzione	pag. 12
Contribuzione Volontaria	pag. 12
Artigiani Autonomi, Coltivatori Diretti, Lavoratori Atipici, Pensionati	pag. 12
Soggetti Fiscalmente a carico	pag. 13
La misura delle contribuzioni	pag. 13

SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE



iscritto dall'Albo Tenuto dalla COVIP con il n.87

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

(in vigore dal 29/05/2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di SOLIDARIETÀ VENETO e facilitarti il confronto tra SOLIDARIETÀ VENETO e le altre forme pensionistiche complementari.

PRESENTAZIONE SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

Solidarietà Veneto è un **fondo pensione negoziale** istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'**Allegato** alle presenti "Informazioni chiave per l'aderente", che ne costituisce parte integrante.

Costituito come associazione giuridicamente riconosciuta, è senza fini di lucro, bilaterale e paritetico nella composizione degli organismi di amministrazione e di controllo. Ha come scopo l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Solidarietà Veneto opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti e secondo le indicazioni di investimento che gli stessi forniranno scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a Solidarietà Veneto Fondo Pensione tutti i lavoratori appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del Fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'**Allegato**.

La partecipazione a Solidarietà Veneto Fondo Pensione ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Sedi e recapiti utili

- Sito internet del Fondo: www.solidarietaveneto.it
- Sede legale e amministrativa: **Via Fratelli Bandiera 54 -58, 30175 Marghera (VE)**
- Telefono: **041 940561**, Fax: **041 976268**
- Posta elettronica (e-mail):

- 1) info@solidarietaveneto.it: AZIENDE - LAVORATORI (associati e non associati) per problematiche generiche;
- 2) gestione@solidarietaveneto.it: AZIENDE per distinte, versamenti, problemi tecnici;
- 3) gestionefinanziaria@solidarietaveneto.it: LAVORATORI per aspetti legati alla gestione finanziaria;
- 4) liquidazioni@solidarietaveneto.it: AZIENDE - LAVORATORI per riscatti, trasferimenti, pensionamenti, anticipi, ecc.
- 5) gestione@pec.solidarietaveneto.it: POSTA CERTIFICATA

La **Nota informativa** e lo **Statuto**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo, sono disponibili sul sito web del Fondo. Sono inoltre a disposizione il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite**, i **Regolamenti** e l'ulteriore **materiale informativo**.

LA CONTRIBUZIONE

Come previsto dalle Fonti Istitutive (in primis accordo dell'11 maggio 1999), la contribuzione è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, in misura pari a quella stabilita dalla legge ovvero dagli accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori di riferimento. Sono in ogni caso fatti salvi specifici accordi aziendali o territoriali migliorativi.

L'adesione a SOLIDARIETÀ VENETO dà diritto anche ad un contributo a carico del datore di lavoro, a condizione che il lavoratore versi il contributo minimo a proprio carico. La misura della contribuzione minima dovuta per ciascuna tipologia contrattuale è riportata nell'**Allegato** alle presenti "Istruzioni chiave per l'aderente"; l'iscritto è tuttavia libero di incrementare a propria discrezione tale percentuale così da massimizzare i benefici della propria adesione alla previdenza complementare.

Versamenti volontari: sia il lavoratore dipendente che il datore di lavoro possono decidere di effettuare versamenti volontari secondo quanto previsto dal Regolamento "versamenti volontari" approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e disponibile accedendo al sito web www.solidarietaveneto.it.

Soggetti fiscalmente a carico: è il versante che determina la contribuzione. Valgono in questo caso le modalità operative definite nel Regolamento "soggetti fiscalmente a carico" disponibile nel sito web www.solidarietaveneto.it.

Per i **lavoratori autonomi** (Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Contratti atipici) valgono le regole dettate a livello territoriale: contribuzione annua variabile a scelta dell'aderente. Livelli consigliati: minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.164, fatta salva la possibilità di ulteriore incremento ai sensi dell'art. 8 del Dlgs.252/05.

Settore artigianato - Adesione contrattuale

L'Accordo Interconfederale Regionale dell'artigianato del 16 dicembre 2016 introduce l'"**adesione contrattuale**", che si realizza con il versamento del solo "**contributo contrattuale**" secondo le previsioni dei singoli accordi di settore (v. pagina **24 di 25 dell'Allegato alle Informazioni chiave per l'aderente**). L'accordo stabilisce che i destinatari di tale contributo siano i fondi negoziali dell'artigianato, tra cui dunque Solidarietà Veneto. Sono "**aderenti contrattuali**" i lavoratori dipendenti del settore "artigianato" che versano al Fondo il solo "contributo contrattuale".

L'adesione contrattuale al Fondo non determina anche l'obbligo di versamento del TFR maturando, fatta salva la possibilità per il lavoratore di attivare in qualsiasi momento la piena contribuzione mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (disponibile anche nel sito web del Fondo www.solidarietaveneto.it).


Per i lavoratori dipendenti dell'artigianato iscritti al Fondo in modo esplicito, (ossia mediante la compilazione del modulo di adesione), o in modo tacito (secondo quanto indicato all'art. 7 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), il contributo contrattuale si aggiunge alle normali contribuzioni.

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'iscritto, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento¹ previsti dalla normativa vigente, può richiedere la Fondo l'erogazione della prestazione previdenziale: verrà quindi erogata una **rendita vitalizia** calcolata sulla base del capitale accumulato e dell'età al momento della richiesta.

L'ammontare della rendita è influenzato da diversi fattori, quali ad esempio gli anni di versamento, la percentuale di contribuzione o il comparto di investimento prescelto: per aiutare l'aderente a capire come possa variare la rendita in funzione di questi elementi, al momento dell'adesione viene consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", versione standardizzata.

Al momento del pensionamento l'aderente potrà scegliere se percepire in rendita tutto il capitale accumulato e se averne anche una parte in capitale (al massimo il 50%). Se un lavoratore ha aderito alla previdenza complementare **prima** del 29 aprile 1993, o se il capitale accumulato è molto contenuto, è possibile richiedere l'intero importo della prestazione in capitale.

 Per il dettaglio delle tipologie di rendita e le relative condizioni, si rimanda al **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web del Fondo.


L'aderente che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e che abbia cessato l'attività lavorativa, ha la facoltà di richiedere al Fondo che la propria posizione venga liquidata – in tutto o in parte – sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (**RITA**)² entro 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

L'aderente con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che abbia cessato l'attività lavorativa e che in seguito sia rimasto inoccupato per un periodo superiore ai 24 mesi (2 anni), potrà richiedere la **RITA** con un massimo di 10 anni di anticipo rispetto alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

La porzione della posizione individuale convertita in RITA verrà investita, salvo diversa richiesta del lavoratore, nel comparto GARANTITO TFR. L'erogazione della RITA avverrà con cadenza trimestrale sino al momento della maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, l'aderente ha la possibilità di richiedere al Fondo un'anticipazione per far fronte a diverse necessità:

- in qualsiasi momento, fino al 75% del capitale maturato a fronte di spese sanitarie di particolare gravità;
- dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% del capitale maturato per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;
- dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% del capitale maturato per altre esigenze.

 Per maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale, si rimanda al **Documento sulle anticipazioni** presente nel sito web www.solidarietaveneto.it

L'aderente ha anche la possibilità di richiedere la chiusura totale o parziale della propria posizione presso il Fondo nei seguenti casi:

- a. **Riscatto parziale** (ex Art. 14, c.2, lett. b, DLgs 252/05). L'aderente potrà riscattare il 50% della posizione individuale maturata nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità (naspi), cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (dopo 12 mesi, oppure prima della maturazione dei 12 mesi qualora sia comprovato che la CIG avrà durata superiore a tale limite);

¹ Per un quadro completo delle informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, si rimanda all'Art. 10 dello **Statuto**.


² Per maggiori informazioni su funzionamento e caratteristiche della RITA si rimanda al "Regolamento sulla RITA"

b. **Riscatto totale** (ex Art. 14, c.2, lett. c, DLgs 252/05). L'aderente potrà riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.;

c. **Riscatto "immediato"** (ex Art. 14, c.5, DLgs 252/05). L'aderente, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale, potrà riscattare la posizione individuale maturata in misura intera (100%) o in misura parziale (75%) ai sensi dell'Art. 14. C.5 del Decreto. Il Riscatto in misura parziale può essere esercitato un'unica volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro (**Attenzione:** fiscalità non agevolata).

Trascorsi due anni dall'adesione al Fondo è possibile richiedere di **trasferire** la posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Attenzione: Nel caso di aderente con **contributo contrattuale**, il trasferimento della posizione in costanza di rapporto di lavoro e decorsi due anni di iscrizione al Fondo, può avvenire per l'intera posizione individuale maturata, comprensiva del "contributo contrattuale" versato. La portabilità del "contributo contrattuale" maturando è però possibile solo nel caso di trasferimento ad altro Fondo Negoziante; in tutti gli altri casi, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato a Solidarietà Veneto, determinando una nuova adesione contrattuale.

 Per maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni, si rimanda alla Nota Informativa e allo Statuto del Fondo, oltre che al "Regolamento prestazioni", disponibili nel sito web www.solidarietaveneto.it.

Prestazioni assicurative accessorie

Solidarietà Veneto ha sottoscritto una convenzione con una compagnia assicurativa per l'erogazione di una prestazione assicurativa in caso di **decesso o invalidità permanente superiore al 50%** (indipendentemente che l'evento comporti o meno l'interruzione del rapporto di lavoro).

L'attivazione di tale copertura può avvenire in modo volontario o obbligatorio.

Copertura obbligatoria: beneficiano di tale copertura i lavoratori per i quali la contrattazione di primo o secondo livello preveda una contribuzione, a carico del datore di lavoro, appositamente dedicata ad alimentare tale prestazione. Nell'Allegato alle presenti "Informazioni chiave per l'aderente" sono indicati i settori per i quali la contrattazione di primo livello prevede tale istituto.

Copertura volontaria: possono beneficiare di tale copertura tutti gli iscritti al Fondo per i quali non sia prevista la copertura obbligatoria e che ne facciano apposita richiesta.

La convenzione in essere prevede un indennizzo sulla base del capitale assicurato e dell'età dell'iscritto al momento dell'evento. Il capitale assicurato è pari alla retribuzione a base del calcolo del TFR (salvo diversa disposizione del CCNL o della contrattazione di 2° livello) per i lavoratori per i quali la contrattazione di primo o secondo livello preveda tale prestazione. Per tutti gli altri, il capitale assicurato è determinato dall'aderente stesso al momento della sottoscrizione della copertura assicurativa.

 La documentazione relativa alla convenzione per prestazioni accessorie e il relativo regolamento sono disponibili nel sito web del Fondo.

PROPOSTE DI INVESTIMENTO


Il Fondo è articolato in quattro comparti con differenti caratteristiche di investimento (e quindi di rischio – rendimento):

- Comparto GARANTITO TFR
- Comparto PRUDENTE
- Comparto REDDITO
- Comparto DINAMICO

È altresì prevista la possibilità di suddividere l'investimento in combinazione predefinite di comparti ("**multi-prodotto**")³:

- MULTIPRODOTTO REDDITO
- MULTIPRODOTTO DINAMICO


I flussi di TFR conferiti tacitamente ed il **Contributo Contrattuale** (Vedi pag 2 di 25 della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente) sono destinati al comparto Garantito TFR. È riconosciuta all'aderente **silente o contrattuale** la facoltà di cambiare comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

 Gli investimenti sono soggetti all'andamento dei mercati oltre che alle scelte di gestione poste in essere dai gestori finanziari. Di norma, più elevata è la componente azionaria nel comparto, più alto è il rendimento atteso, ma sono più alte anche le fluttuazioni, la volatilità e dunque il livello di rischio. Viceversa, un'opzione di investimento obbligazionaria, può registrare una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo (linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi).

³ Per maggiori dettagli su tale possibilità si rimanda al "Regolamento cambio comparto" (www.solidarietaveneto.it).

Maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto sono riportate nella **Nota informativa** di Solidarietà Veneto, disponibile sul sito web del fondo.


COMPARTO GARANTITO TFR



Data di avvio dell'operatività: 31.07.2007
 Patrimonio netto al 31.12.2017: 151.228.780 €
 Rendimento netto del 2017: +0,74%⁴


Caratteristiche della garanzia: comparto a garanzia di restituzione del capitale e a rendimento minimo garantito pari alla rivalutazione del TFR in azienda. La garanzia scatta se, alla scadenza della convenzione (30/06/2020), il rendimento netto ottenuto dall'iscritto risulta inferiore a quello del TFR in azienda. Analoga verifica sarà effettuata al verificarsi in capo agli associati dei seguenti eventi garantiti:

- a) accesso alla prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 252/05;
- b) decesso (e conseguente richiesta di riscatto);
- c) invalidità permanente che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (e conseguente richiesta di riscatto);
- d) cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (e conseguente richiesta di riscatto).




NOTA: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

COMPARTO PRUDENTE



Data di avvio dell'operatività: 01.10.2002
 Patrimonio netto al 31.12.2017: 272.685.276 €
 Rendimento netto del 2017: +0,73%%




⁴ Il rendimento del comparto GARANTITO TFR indicato non include la garanzia eventualmente maturata.

⁵ La classificazione dei comparti (Obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip per tutte le forme di previdenza complementare sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. La categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO è individuata per tutti i comparti con un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio. Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sotto riportato la puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2017.


Investimenti socialmente responsabili: La gestione si attiene a benchmark sociali, etici ed ambientali per quanto attiene la componente azionaria di portafoglio che è gestita, avendo come parametro di riferimento il benchmark "socialmente responsabile" E.Capital Partners – Ethical Index Global. Si tratta di un indicatore che raggruppa le 300 maggiori compagnie con valenza etica capitalizzate nei mercati finanziari globali.

NOTA: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

COMPARTO REDDITO




Data di avvio dell'operatività: 01.10.2002
 Patrimonio netto al 31.12.2017: 573.528.655 €
 Rendimento netto del 2017: +1,78%




NOTA: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

COMPARTO DINAMICO



Data di avvio dell'operatività: 01.10.2002
 Patrimonio netto al 31.12.2017: 179.216.052 €
 Rendimento netto del 2017: +5,42%



NOTA: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

⁽⁶⁾ La classificazione dei comparti (Obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. La categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO è individuata per tutti i comparti con un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio. Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sotto riportato la puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2016.

⁽⁷⁾ La classificazione dei comparti (obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sotto riportato la puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2016.

MULTIPRODOTTO

MULTIPRODOTTO REDDITO	MULTIPRODOTTO DINAMICO
ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO (tra 5 e 10 anni)	ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO (tra 5 e 10 anni)
Soddisfare le esigenze di chi, all'atto dell'adesione (o in un momento successivo), intenda garantirsi con una sola scelta la protezione del capitale per la quota di TFR (o una parte di patrimonio rappresentativa della misura media del TFR) e al contempo l'opportunità di sfruttare i positivi andamenti dei mercati finanziari (scegliendo il comparto Reddito o Dinamico per la parte rimanente).	
Lavoratori Dipendenti: Quota TFR - Comparto GARANTITO TFR Contributo Lavoratore - Comparto REDDITO Contributo Azienda - Comparto REDDITO Lavoratori Autonomi/Soggetti fiscalmente a carico: 70% della contribuzione - Comparto GARANTITO TFR 30% della contribuzione - Comparto REDDITO	Lavoratori Dipendenti: Quota TFR - Comparto GARANTITO TFR Contributo Lavoratore - Comparto DINAMICO Contributo Azienda - Comparto DINAMICO Lavoratori Autonomi/Soggetti fiscalmente a carico: 70% della contribuzione - Comparto GARANTITO TFR 30% della contribuzione - Comparto DINAMICO

Dopo un anno di permanenza nel/i comparto/i prescelto/i, è possibile variare allocazione delle risorse. È possibile cambiare comparto e riallocare così la posizione individuale, sia per quanto riguarda la posizione individuale già maturata sia i flussi contributivi futuri. In particolare

Riallocare la posizione individuale maturata all'atto del cambio (PREGRESSO)	Riallocare i flussi CONTRIBUTIVI FUTURI																																			
ORIZZONTE TEMPORALE N.D.	ORIZZONTE TEMPORALE N.D.																																			
Soddisfare le esigenze di chi, successivamente all'anno minimo di permanenza nel/i comparto/i prescelto/i, intenda diversificare il proprio investimento destinando: <ul style="list-style-type: none"> la posizione individuale al momento maturata in un comparto (o multiprodotto Reddito/Dinamico); le contribuzioni future in un secondo comparto (o multiprodotto Reddito/Dinamico). 																																				
Possibili composizioni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comparto</th> <th>GARANTITO TFR</th> <th>PRUDENTE</th> <th>REDDITO</th> <th>DINAMICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Comparto	GARANTITO TFR	PRUDENTE	REDDITO	DINAMICO	1)	100%	-	-	-	2)	-	100%	-	-	3)	-	-	100%	-	4)	-	-	-	100%	5)	70%	-	30%	-	6)	70%	-	-	30%	Possibili composizioni: <ul style="list-style-type: none"> Comparto GARANTITO TFR Comparto PRUDENTE Comparto REDDITO Comparto DINAMICO Multiprodotto REDDITO Multiprodotto DINAMICO
Comparto	GARANTITO TFR	PRUDENTE	REDDITO	DINAMICO																																
1)	100%	-	-	-																																
2)	-	100%	-	-																																
3)	-	-	100%	-																																
4)	-	-	-	100%																																
5)	70%	-	30%	-																																
6)	70%	-	-	30%																																



Per le opzioni "Multicomparto" non è in essere un meccanismo di ribilanciamento e, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella originaria. A tal riguardo, segnaliamo che per ogni approfondimento i nostri consulenti sono a disposizione presso gli Sportelli Informativi o contattando i nostri uffici.

SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 87

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 29/05/2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a SOLIDARIETÀ VENETO nella fase di accumulo della posizione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Prima dell'adesione, è sempre importante confrontare i costi tra le diverse forme di previdenza complementare.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE			
SPESE DI ADESIONE (anno 2018):	Quota iscrizione una tantum , versata all'atto dell'adesione Dipendenti ⁷ : € 5,00 Autonomi : € 10,00 Soggetti fiscalmente a carico : € 5,00 Aderenti contrattuali : € 0,00 (non dovuta)			
SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO⁸:				
DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE⁹:				
Quota associativa il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa. Il prelievo viene effettuato ad ogni versamento (sull'ammontare complessivo dei versamenti di cui all'art. 8 dello Statuto) fino a capienza del limite massimo.	Dipendenti : 1,5% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di 16,00 € ed un minimo di 4,00 €. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari ad 8 € annui. Autonomi : 3,0% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di 32,00 € ed un minimo di 8,00 €. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari ad 8 € annui. Soggetti Fiscalmente a carico : 1,5% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di 16,00 € ed un minimo di 4,00 €. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari a 4 € annui. Aderenti contrattuali ¹⁰ : 2€ annui			
INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE ¹¹				
	GARANTITO TFR	PRUDENTE	REDDITO	DINAMICO
Totale (% annua fissa sul patrimonio gestito)	0,42%	0,11%	0,19%	0,23%
<i>di cui</i>				
Gestione finanziaria	0,05%	0,07%	0,15% -0,07% gest. indiretta -0,08% gest. diretta	0,19% -0,12% ges. indiretta -0,07% ges. diretta
Garanzia	0,33%	---	---	---
Banca Depositaria e Spese Amministrative riconducibili al Patrimonio	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
SPESE DA SOSTENERE PER L'ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):				
Trasferimento perdita requisiti partecipazione	Gratuito			
Trasferimento volontario	15 €			
Liquidazione integrativa	15 €			
Anticipazione	15 €			
Riscatto "immediato" (integrale 100% o parziale 75%)	15 €			
Riscatto (altre tipologie), prestazione previdenziale in forma capitale e RITA	Gratuito. Le prestazioni erogate in forma di "rendita" sono soggette al regime di spesa indicato nel "Documento sulle rendite" disponibile sul sito web del Fondo.			
Riallocazione della posizione individuale	Gratuita.			
Riallocazione del flusso contributivo futuro	Gratuita.			
SPESE E PREMI DA SOSTENERE PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE:				
- ad adesione obbligatoria	Nell'Allegato alle "Informazioni chiave per l'aderente" sono indicati la misura della contribuzione e gli ambiti contrattuali nei quali il costo della prestazione è sostenuto dall'azienda			
- altri casi (adesione volontaria)	Allo stato in fase di definizione			

⁷ L'Azienda contribuisce alla copertura delle spese in modo paritetico al lavoratore dipendente, cioè con una componente pari a 5,00 € "una tantum" all'atto dell'adesione o cambio azienda (per l'anno 2018) e con una componente annua pari al 1,5% calcolato sull'ammontare complessivo dei versamenti, con un tetto massimo di 16,00 € ed un minimo di 4,00 € (per l'anno 2018). Tali importi non incidono sul versamento del lavoratore.

⁸ Gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo. I costi indicati nella tabella sono dunque il risultato di una stima a carattere preventivo e, conseguentemente, hanno una valenza orientativa.

⁹ Riduzione di € 1,50 per l'anno 2018 per gli aderenti (non contrattuali) che scelgano di ricevere la comunicazione periodica annua in formato elettronico (comunicazione "on-line").

¹⁰ Gli "aderenti contrattuali" sono, come descritto a pagina 2 di 25 delle Informazioni chiave per l'aderente, i lavoratori che aderiscono al Fondo solo con il versamento del "contributo contrattuale": per tali aderenti è previsto, per l'anno 2018, unicamente il pagamento di una quota associativa in misura ridotta pari a € 2.

¹¹ **Attenzione:** le spese sostenute durante la fase di accumulo poste indirettamente a carico dell'aderente, sui comparti (escluso Garantito TFR) potrebbero risultare superiori poiché la gestione prevede delle commissioni di incentivo calcolate in percentuale (Prudente 20%, Reddito 10%, Dinamico 10%) della differenza positiva fra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark di riferimento, sono liquidate annualmente (dovute solo in caso di rendimenti positivi). Per verificare l'entità delle commissioni di incentivo è possibile consultare la Sezione "Informazioni sull'Andamento della gestione" - calcolo del TER (Total Expenses Ratio).

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (I.S.C.)

L'Indicatore Sintetico dei Costi (I.S.C.), come da indicazioni COVIP, rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 € e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00%.



Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. In particolare, l'ISC è stato calcolato in base alla quota associativa massima (16 €); l'indicatore non tiene quindi conto della riduzione di 1,5 € per gli aderenti che hanno scelto di ricevere la comunicazione periodica annua in formato elettronico (comunicazione "on-line") o del caso degli aderenti contrattuali per i quali non è previsto alcun costo di iscrizione e la quota associativa annua è stabilita dal CdA in misura ridotta (2 € per il 2017). Inoltre, le disposizioni Covip prevedono che l'ISC tenga conto anche di eventuali costi di trasferimento (ricordiamo peraltro che il trasferimento per "perdita dei requisiti di partecipazione" è gratuito per Solidarietà Veneto).

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

- LAVORATORI DIPENDENTI, PARTI ISTITUTIVE e SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
GARANTITO TFR	1,14%	0,70%	0,56%	0,46%
PRUDENTE	0,82%	0,38%	0,24%	0,15%
REDDITO	0,90%	0,46%	0,32%	0,23%
DINAMICO	0,94%	0,50%	0,36%	0,27%

- LAVORATORI AUTONOMI (Artigiani autonomi, Coltivatori diretti, Lavoratori Atipici)**



Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
GARANTITO TFR	1,65%	0,93%	0,68%	0,50%
PRUDENTE	1,34%	0,61%	0,36%	0,18%
REDDITO	1,42%	0,70%	0,44%	0,26%
DINAMICO	1,46%	0,74%	0,48%	0,30%

Il confronto diretto del valore dell'I.S.C. permette di conoscere immediatamente i "costi" applicati dai singoli fondi pensione e capire quanto essi incidano ogni anno sul capitale finale. È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da € 100.000 a € 82.000).

Per permettere di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di SOLIDARIETÀ VENETO è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di SOLIDARIETÀ VENETO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori storici degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

ALLEGATO alle “Informazioni chiave per l'aderente” SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE

Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l'aderente” di SOLIDARIETÀ VENETO e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Presentazione di SOLIDARIETA' VENETO – FONDO PENSIONE

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

L'associazione Solidarietà Veneto venne costituita con atto notarile il 30 gennaio 1990 su iniziativa della Filca Cisl del Veneto. Seguirono poi gli accordi innovativi del 17 luglio 1997 e del 28 dicembre 1998, che videro firmatari la **U.S.R. Cisl del Veneto** e la **Federazione dell'Industria del Veneto**. Successivamente, sempre ad opera della **U.S.R. Cisl del Veneto** e della **Federazione dell'Industria del Veneto** e al fine di adeguare il Fondo alle indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, venne stipulato l'accordo dell'11 maggio 1999 che comportò una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari dando luogo alla istituzione di un nuovo soggetto “**Solidarietà Veneto - Fondo Pensione**”.

SOLIDARIETA' VENETO – FONDO PENSIONE (Fondo), iscritto in data 05/06/2000 all'Albo tenuto dalla COVIP al n° 87:

- è una forma di previdenza avente come finalità l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- è destinatario della “contribuzione contrattuale” e costituisce, dunque, strumento di attuazione per l'“adesione contrattuale” secondo quanto previsto dall'accordo di cui al successivo punto 8 e dalla contrattazione collettiva relativa ai settori dell'artigianato. La principale **fonte istitutiva** è l'**accordo dell'11 maggio 1999** tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto. Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:

1. accordo 14/12/06 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e UIL del Veneto (*Uil fra le Parti istitutive*);
2. due accordi 15/12/06 fra Cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclaii) (*accesso artigianato*);
3. accordo 21/12/06 fra Cisl, Uil, Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclaii) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (*accesso artigianato*);
4. accordo 20/09/07 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclaii del Veneto (*accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici*).

Sono altresì “fonti istitutive” per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

5. accordo 27/06/12 “UNCEM Veneto” – OO.SS. (*lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico –forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto*);
6. Accordo 06/05/13 (*operai agricoli e florovivaisti Veneto*);
7. Accordo 30/07/14 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, Casartigiani del Veneto, Federclaii del Veneto, Confimi Verona, Confimi Vicenza (*accesso Confimi Verona, Confimi Vicenza*).
8. Accordo 16/12/2016 interconfederale regionale fra Cgil, cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto (*disciplina “adesione contrattuale” e “contribuzione contrattuale”*))
9. Accordo 15/03/2017 “FISM Padova; dipendenti scuole materne”

DESTINATARI

Possono aderire al Fondo i lavoratori, che operano in Veneto, dipendenti da datori di lavoro:

- rappresentati dal sistema delle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi istitutivi e successive modifiche e integrazioni (ovvero che applichino i CCNL dei settori rappresentati dai sottoscrittori delle Fonti istitutive), a condizione che nel contratto di primo livello applicato dal datore, sia operante l'istituto della previdenza complementare con obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro stesso;
- che applichino gli accordi indicati nell'Art. 1, comma 1 dello statuto del Fondo.

Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari, sono definite dai singoli contratti di settore a livello nazionale o territoriale e sono riportati, relativamente alle principali categorie ed ai rispettivi CCNL, nelle tabelle della presente scheda sintetica.

Possono aderire altresì:

- lavoratori atipici, cioè operanti con contratti di Collaborazione coordinata continuativa o a progetto (Co.Co.Co. e Co.Co.Pro.) gli Associati in partecipazione e liberi professionisti con partita IVA senza Cassa Previdenziale;
- coltivatori diretti (lavoratori autonomi dell'agricoltura);
- lavoratori autonomi intesi come titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori (Artigiani autonomi);
- lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto;

- operai agricoli e florovivaisti della Regione del Veneto;

per ognuna delle tipologie è necessario che l'attività lavorativa sia esercitata nel territorio del Veneto.

Possono aderire i lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguardi.

Possono infine aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa.

LA CONTRIBUZIONE: MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO

Come previsto dalle Fonti Istitutive (in primis accordo dell'11 maggio 1999) la contribuzione è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, in misura pari a quella stabilita dalla legge ovvero dagli accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori merceologici di riferimento.

LAVORATORI DIPENDENTI (CONFINDUSTRIA, CONFAPI, ARTIGIANATO, PARTI ISTITUTIVE E ALTRI)

La contribuzione a carico del lavoratore è **trattenuta mensilmente** dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell'Azienda ed al TFR, viene **versata** di norma **trimestralmente entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento**.

Trimestre di riferimento	Scadenza invio DISTINTA e VERSAMENTO	Data valorizzazione	Visibilità in sito web (indicativo)
gennaio – marzo	16 aprile	fine aprile	15 maggio circa
aprile – giugno	16 luglio	fine luglio	15 agosto circa
luglio – settembre	16 ottobre	fine ottobre	15 novembre circa
ottobre – dicembre	16 gennaio	fine gennaio	15 febbraio circa

MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE: la misura della contribuzione, determinata compilando il modulo di adesione al momento della prima iscrizione o di cambio azienda presso nuova azienda, può essere periodicamente modificata secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La misura della contribuzione TFR, se diversa da 100%, può essere variata soltanto in aumento. Il lavoratore può chiedere la **sospensione** del contributo a proprio carico (contributo lavoratore); ne consegue, di norma, la sospensione del contributo a carico del datore di lavoro. Non possono invece essere interrotti i versamenti relativi:

- al TFR maturando;
- agli importi previsti dall'art.1, comma 9 – undices della L. n. 125/2015 (se dovuti);
- al "contributo contrattuale", disciplinato dall'accordo Interconfederale dell'artigianato del 16/12/2016.

Le variazioni appena descritte avranno luogo mediante compilazione, sottoscrizione da parte del lavoratore e convalida da parte dell'azienda del **"MODULO VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE"** e decorrerà dal mese successivo alla data di sottoscrizione e convalida del modulo.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA. Sia il lavoratore dipendente che il datore di lavoro possono decidere di effettuare **versamenti volontari** secondo quanto previsto dal Regolamento "versamenti volontari" approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e disponibile accedendo al sito web www.solidarietaveneto.it.

- **Contribuzione volontaria da parte dell'azienda.** Viene effettuata aggiungendo il contributo al versamento trimestrale e dandone specifica nella distinta di contribuzione come previsto nelle istruzioni per la compilazione della stessa.
- **Contribuzione volontaria da parte del lavoratore.** Anche il lavoratore può effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli previsti contrattualmente. Può accedere a tale possibilità secondo due modalità:
 - 1) **Versamento Volontario "Busta paga":** viene attivato incrementando la percentuale a carico del lavoratore oltre al minimo previsto dalla contrattazione collettiva;
 - 2) **Versamento Volontario "Diretto":** è quello che l'aderente effettua in maniera autonoma senza nessun legame con l'azienda e, quindi, con l'erogazione dello stipendio e l'emissione della busta paga. Le modalità sono analoghe a quelle previste per le **"altre figure"** (vedi sotto). Non sussiste necessità di compilare la distinta di contribuzione da parte dell'Azienda. Il versamento è **LIBERO sia come misura che come periodicità**, così come indicato nel **"Regolamento versamenti volontari" del 15 febbraio 2011**.

 Per maggiori informazioni si rimanda al **"Regolamento versamenti volontari"** disponibile nel sito web del Fondo.

ARTIGIANI AUTONOMI, COLTIVATORI DIRETTI, LAVORATORI ATIPICI, PENSIONATI.

Misura e periodicità della contribuzione sono liberamente determinabili dall'iscritto. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura "SODEVEN" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME e NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare. Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 42 D 03439 01600 000001021784**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione	Visibilità in sito web (indicativo)
Anno n – versamento generico	20-mese X	fine mese X	15 mese successivo circa

(*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

 Per maggiori informazioni si rimanda al **“Regolamento versamenti volontari”** disponibile nel sito web del Fondo.

• **SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

Misura e periodicità della **contribuzione** sono liberamente determinabili. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura **“SOGFISC”** seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il versamento deve essere accompagnato dalla compilazione e dall'invio dell'apposito modulo.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 42 D 03439 01600 000001021784.**

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione	Visibilità in sito web (indicativo)
Anno n – versamento generico	20 - mese X	fine mese X	15 mese successivo circa

(*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

 Per maggiori informazioni si rimanda al **“Regolamento soggetti fiscalmente a carico”** disponibile nel sito web del Fondo.

LA MISURA DELLE CONTRIBUTZIONI

Nelle tabelle che seguono, riferibili alle principali categorie e ai rispettivi CCNL, si riporta in sintesi la misura delle contribuzioni. Sono in ogni caso fatti salvi specifici accordi aziendali o territoriali migliorativi.

Le aree lavorative sono raggruppate in macro – categorie, riportate in modo analogo nel modulo di adesione:

Lavoratori dipendenti:


- **CONFINDUSTRIA**
- **CONFAPI**
- **CONFIMI**
- **ARTIGIANATO**

A pagina 14 di 15 del presente Allegato alle Informazioni chiave per l'Aderente è riportata una tavola di sintesi degli ambiti contrattuali ove risultano attivate forme di “contribuzione contrattuale” (si veda anche paragrafo “adesione contrattuale” a pagina 2 di 25 della Sezione I – Informazioni chiave per l'aderente).

A seguire sono altresì indicate (Tabelle a pagg. 24 e 25 di 25 del presente Allegato) le caratteristiche di contribuzione per:

- *i dipendenti facenti capo ad **ALTRE AREE CONTRATTUALI**;*
- *i dipendenti delle **PARTI ISTITUTIVE**;*
- *i dipendenti facenti capo ad eventuali aree contrattualmente “scoperte”(**PREVISIONE RESIDUALE**);*

A pagina 25 di 25 del presente Allegato sono riportate le caratteristiche della contribuzione da destinare alle **prestazioni accessorie** per ciascun ambito lavorativo ove tale istituto sussista.

 **Attenzione:** Solidarietà Veneto fornisce nelle seguenti tabelle i caratteri della contribuzione contenuti nei contratti collettivi di lavoro aggiornati alla stesura della nota informativa. Per aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente sarà sempre necessario far riferimento ai contratti collettivi che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.

CONFINDUSTRIA – 1

	MECCANICO ORAO-ARG.	MODA – TESSILI (*)	COSTRUZIONI	CEMENTO CALCE GESSO	EDILI E AFFINI
SETTORE E CCNL	<p>Metalmeccanico e installazione impianti: CCNL 08/06/99 e 15/10/09;</p> <p>Accordo 04/10/99 e successivi</p> <p><i>(gruppo Fiat vedi pag. 14 del presente Allegato)</i></p> <p>Orafo-Argentiero: CCNL 7/4/00,23/09/10</p> <p>Accordo 04/10/99 e successivi</p>	<p>Accordo 13/07/98; inoltre: Tessile e Abbigliamento; CCNL 22/07/08 (All. L), 21/05/10 Calzaturiero: CCNL 02/07/08, 16/06/10. Giocattoli: CCNL 19/06/00, 15/07/10. Occhialeria: CCNL 31/05/00 e CCNL 09/04/08 - 28/05/08. Ombrelloni: Acc. 21/7/98 e 21/6/00 Spazzole, Pennelli, Scope, Art. per Scrittura e Affini: CCNL 21/05/08 Reti pesca: Acc. 29/01/96, CCNL 04/07/00 e CCNL 06/05/08 Pelli e succ.: CCNL 19/05/00, 24/06/10, 27/07/10. Lavand. Ind.: CCNL 16/12/03 Tessili vari: CCNL 02/09/10, Acc. 27/05/2015</p>	<p>Accordo 07/11/97 e successive modifiche e integrazioni</p> <p>Legno, Arredamento: CCNL 13/12/94, 30/01/95, 21/07/04, 28/05/08, accordo 19/03/97, 12/05/10</p> <p>Laterizi e Manufatti: CCNL 17/10/94, 10/09/98 (acc. rinnovo), 26/10/04, 11/05/10, 24/06/13, 31/03/16 (acc. rinnovo)</p> <p>Lapidei e marmomacchine: CCNL 22/02/99 e 13/05/04; rinnovi 17/04/08, 24/05/2010, 03/05/13, 28/06/2016</p>	<p>Cemento, calce e gesso: CCNL 05/03/04, CCNL 19/02/08, CCNL 18/02/10, CCNL 20/03/13 Rinnovo 24/11/15</p>	<p>Accordo 09/04/01 e accordo 03/10/01; inoltre:</p> <p>Edili e Affini Industria: CCNL 29/01/00 Accordo 19/04/2010</p>
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto superiore a 3 mesi o come apprendista; o con contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro	Lavoratori dipendenti che abbiano superato il relativo periodo di prova con contratto d'apprendistato, a tempo indeterminato o determin. pari o sup. a 6 mesi presso la stessa azienda nell'anno solare	Lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri a tempo indet.), in contratto di formazione lavoro e apprendistato, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato (superiore a 3 mesi)
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	<p>Metalemeccanico: 2,00% dei minimi contrattuali.</p> <p>Orafo – Argentiero: 1,40% dei minimi contrattuali (1,5% apprendisti) (1,60% dal 01/04/18)</p>	<p>Tessile Abbigliamento e altri: 1,50% dell'ERN - Elemento Retributivo Nazionale o minimo contrattuale (paga base, edr, contingenza) (dal 01/01/12)</p> <p>Pelli e succ.: 1,50% dell'ERN (1,70% dell'ERN per i soli lavoratori a domicilio)</p> <p>Occhialeria, Reti da Pesca, Penne, Spazzole e pennelli 1,50% dell'ERN o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr)</p> <p>Lavanderie industriali: 1,00% - 1,50% - 2,00% dell'ERN; il contributo corrisponderà a quello a carico del lavoratore fino ad un max del 2,00%.</p>	<p>Legno: 2,00% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/01/18) (2,10% dal 01/01/19)</p> <p>Laterizi Manufatti: 1,60% su paga base, contingenza, EDR ed eventuale indennità funzione quadri (dal 01/04/16) (1,70% dal 01/03/2019)</p> <p>Lapidei: 1,80% della retrib. utile al calcolo del TFR (dal 01/06/17)</p>	1,90% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/2017)	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	<p>Metalemeccanico: 1,20% calcolato sui minimi contrattuali.</p> <p>Orafo – Argentiero: 1,20% dei minimi contrattuali (1,5% apprendisti)</p> <p>Attenzione: nel caso in cui il lavoratore scelga percentuali diverse di contribuzione, la base di calcolo diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR.</p>	<p>Tessile Abbigl. e altri: 1,50% dell'ERN - Elemento Retributivo Nazionale o minimo contrattuale (paga base, edr, contingenza) (dal 01/01/2012)</p> <p>Pelli e succ.: 1,50% dell'ERN (1,70% ERN per lavoratori a domicilio)</p> <p>Occhialeria, Reti da Pesca, Penne, Spazzole e pennelli 1,50% dell'ERN o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr)</p> <p>Lavanderie industriali: 1,00% -1,50% - 2,00% dell'ERN;</p>	<p>Legno: 1,30% retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/01/13)</p> <p>Laterizi Manufatti: 1,50% su paga base, contingenza, EDR ed eventuale indennità funzione quadri (dal 01/04/2015)</p> <p>Lapidei: 1,30% della retrib. utile al calcolo del TFR (dal 01/01/11).</p> <p>Attenzione. (solo lapidei): le contrib. volontarie versate dai lavoratori sono calcolate su minimo tab., ex indenn. contingenza, EDR.</p>	1,40% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/12).	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.					
CONTRIBUTO DAL TFR	<p>100% del TFR annuo per dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>2% ERN o minimo contrattuale (paga base, contingenza, edr) (circa 27,00% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93</p> <p>Legno: 30% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/01/01)</p> <p>Laterizi Manufatti e Lapidei e Maniglie: 40% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/05/04)</p>	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93	100% del TFR maturando nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori 0% del TFR per tutti i lavoratori. (dal 08/08/11)

(*) Tabella a pag. 25 di 25 del presente Allegato: caratteristiche della contribuzione da destinare alle prestazioni accessorie.

CONFINDUSTRIA – 2

	GOMMA PLASTICA	CONCIARIO	CHIMICO FARMACEUTICO (*)	CERAMICA E PIASTRELLE (*)	ENERGIA E PETROLIO
SETTORE E CCNL	Gomma, Cavi Elettrici, Materie Plastiche ed Affini:Gomma, Cavi Elettrici, Materie Plastiche ed Affini: CCNL 09/04/98, 18/03/10 e accordo 27/07/98	Conciario:Conciario: CCNL 17/09/03	Accordi: 14/12/95; 25/06/96; 13/09/96 inoltre: Chimico-farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi CCNL 12/02/02, Accordo 01/01/10, Rinnovo 22/09/12, Rinnovo 15/10/15 Coibenti: CCNL 12/07/06 (ma vedi CCNL 12/02/02), Rinnovo 4/4/13 Vetro: CCNL 28/11/02, 20/10/94 e 9/12/10, 19/07/13 e accordi 13/2/97 e 24/2/98. Lampade e display CCNL 23/01/03 Minero - metallurgico: CCNL 06/07/04, 11/11/10 e accordo 21/05/02, rinnovo 20/11/13	Ceramica CCNL19/12/02, 08/10/04, Accordo 28/03/07 Piastrelle e Materiali Refrattari CCNL 30/07/08, Accordo 22/11/2010 e 16/11/2016.	Energia Petrolio CCNL 14/03/02 30/03/06, rinnovi 23/03/10, 22/01/13.
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a cui si applica il CCNL; lavoratori non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;	Lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro	Lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova o con contratto di lavoro non a tempo indeterminato di durata continuativa superiore a 6 mesi	Lavoratori dipendenti (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) anche di coop. di produzione e lavoro; con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, apprendisti, contratto di formazione e lavoro, tempo determinato (di durata continuativa superiore a 6 mesi); non in prova	Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato, di durata superiore a 6 mesi
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,26% retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/04/11). <i>(1,56% dal 1/6/18)</i>	1,50% dei minimi tabellari.	Lampade, valvole: 1,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR Minero - metallurgico: 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/01/14) Vetro: 1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/02/16); Altri: 2,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/03/2017)	Ceramica 1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/01/13). Settore industria piastrelle ceramica e di materiali refrattari 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. <i>(2,10% dal 01/07/18)</i>	2,65% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/01/18);
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,26% retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/04/11) <i>(1,56% dal 1/6/2018)</i>	1,50% dei minimi tabellari	Lampade, valvole: 1,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR Vetro: 1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/02/16) Minero - metallurgico: 1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR Chimico-farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi, coibenti: 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	2,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR. annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33%, 50%, 75% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori <i>L'aderente, in seguito all'adesione e alla "prima scelta", può aumentare l'aliquota di TFR unicamente portandola al 100%.</i>	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 <i>Per tutti gli altri lavoratori:</i> Chimico - Farmaceutico, ceramica, abrasivi, GPL, coibenti: 33%, 50%, 75% o 100% del TFR annuo; Vetro, lampade: 33% o 100% del TFR annuo; Minero - metallurgico: 50% o 100% del TFR annuo	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33%, 50%, 66%, 75% o 100% del TFR. annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; 2,49% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 36,03% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

(*) Tabella a pag. 25 di 25 del presente Allegato: caratteristiche della contribuzione da destinare alle prestazioni accessorie.

CONFINDUSTRIA – 3

	PUBBLICA UTILITA'	ALIMENTARE	GRAFICO CARTARIO E AFFINI
SETTORE E CCNL	- Art. 49 c.2 del CCNL 24/07/01 e Accordo 29/01/03 (ASSOLETTRICA) - All. 2 CCNL 01/03/02 (ANFIDA – ANIGAS – ASSOGAS) confermano le fonti istitutive e quanto previsto dai CCNL precedentemente sottoscritti (richiamati anche dall'Accordo istitutivo 30/06/99): Publici servizi gas, acqua e vari: CCNL 17/11/95 – 18/07/97, Accordo 22/06/05 e 26/01/07 su aziende Anigas che avevano "Fondo Gas" (*) Imprese elettriche locali: CCNL 09/07/96; Accordo 07/04/98 Acquedotti privati (ANFIDA): Accordo 29/05/03	Alimentare (ed Affini previo accordo): CCNL 06/07/95, CCNL 21/07/07 Affini: Lattiero casearia e centrali del latte, panificazione; lavorazione foglia tabacco secco allo stato sciolto; esercizio dell'attività di contoterzismo - FIMAV in agricoltura).	Accordo: 22/09/98, inoltre: Grafico – Editoriale: CCNL 24/1/96 – 24/02/04, accordo 15/4/98 e rinnovo 28/03/08 Cartario – Cartotecnico: CCNL 22/1/98 e rinnovi 13/07/01, 04/11/09 Cineaudiovisivi (ANICA): CCNL 07/03/05 e Accordo 28/05/05 Industrie Videofonografiche (FIMI - UNIVIDEO): CCNL 15/11/05, CCNL 10/07/14 Imprese Radio TV locali (FRT, RNA, ANICA): CCNL 08/11/06 Fotolaboratori c/terzi (ASSOFOTOLABORATORI) CCNL 17/11/99
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori a tempo indeterminato, o a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, formazione lavoro, inserimento e apprendistato (*)	Tempo indeterminato: con qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, per giovani in contratto di formazione lavoro Tempo determinato: almeno 4 mesi predeterminati (in ogni caso superato il periodo di prova)	Lavoratori dipendenti non in prova con qualifica di operaio, impiegato o quadro, apprendista e con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato (pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare), contratto di apprendistato, inserimento e formazione lavoro
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello		
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Gas: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Acqua: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Gas Acqua: Assogas – Anigas: 1,00% (dal 1/12/15) Per gli aderenti che ne abbiano fatto richiesta: "Contributo ex Fondo Gas", nel modo e misura stabiliti dal L. 125/2015 (1,55% dal 1/12/2018). Elettrici Edison: 1,35% della retribuzione utile per la determinazione del TFR + € 7 per ogni mensilità (dal 01/01/2012) Elettrici: 1,21% della retribuzione utile al calcolo del TFR + € 7 per ogni mensilità (dal 01/01/2012)	1,20% (dal 01/01/08) della retribuzione utile per il calcolo del TFR	Grafico Editoriale: 1,20% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, tredicesima mensilità o gratifica natalizia); (dal 01/10/2009) Industrie videofonografiche: 1,20% retribuzione annua (retribuzione base, aumenti periodici anzianità, ratei di 13° mensilità); (dal 01/01/2017) Cartario Cartotecnico: 1,20% della normale retribuzione annua compresa 13.ma mensilità o gratifica natalizia (Dal 01/01/12) Cineaudiovisivi: 1,00% retribuzione contrattuale annua (paga base, ex contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, EAR, 13a e 14a mensilità) Radio TV locali e fotolaboratori: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	Gas: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Acqua: 1,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR Gas Acqua; Assogas – Anigas: 0,00% (1,00% dal 1/12/18) Elettrici Edison: 1,25% della retribuzione utile per la determinazione del TFR Elettrici: 1,21% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	Grafico Editoriale: 1,00% retribuzione annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, tredicesima mensilità o gratifica natalizia) Industrie videofonografiche, Cineaudiovisivi: 1,00% retribuzione annua (retribuzione base, aumenti periodici anzianità, ratei di 13° mensilità); Cartario Cartotecnico: 1,00% della normale retribuzione annua compresa 13.ma mensilità o gratifica natalizia. Radio TV locali e fotolaboratori: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR
	N.B.: il lavoratore potrà incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.		
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 Per tutti gli altri lavoratori: 100% del TFR annuo oppure: - Anzianità contrib. previd. obbl. al 31/12/95 inferiore a 18 anni: Gas – acqua: 2,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 30% TFR annuo) Elettrici: 2,90% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 41,97% TFR annuo) - Anzianità contrib. previd. obbl. al 31/12/95 superiore a 18 anni: Gas – acqua: 1,60% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 23,15% TFR annuo) Elettrici: 2,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (circa 31,84% TFR annuo)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Grafico Editoriale, Cartario Cartotecnico, Industrie Videofonografiche e fotolaboratori: 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori. Cineaudiovisivi: 27,00% del TFR annuo o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori Radio TV locali: 50,00% del TFR annuo o 100% del TFR annuo maturando per tutti gli altri lavoratori.

(*) In caso di presenza di accordi aziendali, l'adesione a Solidarietà Veneto potrà avvenire anche con il solo conferimento tacito dell'importo di cui all' art. 7, c. 9-undecies della L. n. 125/2015, cosiddetto "contributo ex Fondo Gas".

CONFINDUSTRIA – 4

	TELE COMUNICAZIONI	TURISMO ISTITUTI DI VIGLIANZA	LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE - INTERINALI	SERVIZI DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE
SETTORE E CCNL	<i>Aziende esercenti servizi di telecomunicazioni</i> Accordi istitutivi 30/03/98 – 29/07/98 e 30/04/03 <i>CCNL 09/09/96 28/06/00; CCNL 03/12/05</i> Accordi 30/04/03 e 09/07/03	Turismo (Federturismo) CCNL 12/02/99 e CCNL 03/02/08 Catene Alberghiere (AICA) CCNL 10/02/99 e CCNL 03/02/08 Terme (Federterme) CCNL 15/06/99 - 23/07/04 Istituti di vigilanza (ASSIV) CCNL 02/05/06	CCNL 24/07/2008, Acc. 23/06/2010	Servizi pulizia integrati / multiservizi: CCNL 25/05/2001 e CCNL 19/12/2007 Igiene ambientale (FISE Assoambiente) CCNL 31/10/95 (sett. Priv.) accordi 24/07/97, 12/01/98, accordi 30/04/03 e 23/06/05 Rinnovo 06/12/2016
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori - operai, impiegati e quadri - non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, dipendenti dalle Aziende e dalle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL	Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, formazione e lavoro, apprendisti, a tempo determinato e stagionale, con contratto di durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno	Lavoratori in somministr. assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni	Servizi pulizia integrati / multiservizi: lavoratori dipendenti (non in prova), a tempo indeterminato, con contratti a causa mista, a tempo determinato (durata almeno pari a 6 mesi nell'anno solare – adesione al termine del periodo) Igiene ambientale (FISE): lavoratori dipendenti del settore privato dell'igiene ambientale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL sottoscritti dalla FISE. In particolare (non in prova), a tempo indeterminato, formazione lavoro, a tempo determinato pari almeno a 6 mesi nell'anno solare
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.			
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR	Federturismo e AICA: 1,65% (dal 01/02/08) della retribuzione utile al calcolo del TFR Federterme: 0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR Assiv: 0,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nel periodo di vigenza del CCNL 24/07/2008 l'ente bilaterale finanzia la contribuzione dovuta al fondo come previsto dagli accordi collettivi. Il prospetto che dettaglia la struttura contributiva è a disposizione presso il Fondo.	Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01 Igiene ambientale (FISE): 2,033% della retribuzione base mensile in vigore al 01/01/97, indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità. <i>Il contributo aumenta di Euro 5,00 dal 01/10/13 e di ulteriori 10,00 dal 01/01/18 al mese da versare per 12 mensilità.</i>
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR liberamente incrementabile per multipli di 0,50%	Federturismo, AICA e Federterme: 0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR Assiv: 0,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Nel periodo di vigenza del CCNL 24/07/2008 l'ente bilaterale finanzia la contribuzione dovuta al fondo come previsto dagli accordi collettivi. Il prospetto che dettaglia la struttura contributiva è a disposizione presso il Fondo	Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01 Igiene ambientale (FISE): 1,30% della retribuzione base mensile in vigore al 01/01/97, dell'indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità.
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 16% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 Federturismo e AICA: 3,45% della retribuzione utile al calcolo del TFR (circa 49,93% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori Federterme - Assiv: 50% del TFR annuo o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 In misura non inferiore al 50% TFR annuo o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori (Art.8, comma 7, lettera c), punto 2) Dlgs. 252/05)	100% del TFR per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Servizi pulizia integrati / multiservizi: 1,00% retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 14,47% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori Igiene ambientale (FISE): 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori

CONFINDUSTRIA – 5				
	AUTOTRASPORTO	AEROPORTI	AUTOSTRADE, INFRASTRUTTURE, AUTONOLEG., AUTORIMESSE	MOBILITA', ATTIVITA' FERROVIARIE
SETTORE E CCNL	Logistica, trasporto merci esped.: CCNL 29/01/05 Porti: CCNL 26/07/05 - Accordo Fondo Pensione 21/02/07 Trasporti (ANAV): Accordo 23/04/98 e successivi aggiornamenti. Trasporti a fune: CCNL 04/03/11 (ANEF), e 12/05/16	Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (ASSAEROPORTI) CCNL 16/03/99; accordo 06/07/99, accordo 01/10/2014	Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (FISE/ACAP). CCNL 18/12/08 e 01/08/2013 Autonoleggio, noleggio bus e autom, soccorso stradale (FISE – ANIASA): accordo 20/06/2013 Altri (noleggio autobus con conducente) - (FISE – ANV): CCNL 28/07/06; accordo 18/12/06	Accordo di confluenza 16/04/2003 Mobilità - Attività ferroviarie (FEDERTRASPORTO): CCNL 20/07/2012
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i CCNL sopra indicati o CCNL affini (previa sottoscrizione di specifici accordi di adesione)	Lavoratori - quadri, impiegati ed operai - dipendenti dalle Aziende che applicano il CCNL per dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.	Lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a 3 mesi; Autonoleggio e autorimesse: Impiegati e Operai non in prova;	lavoratori delle imprese: - che svolgono, per via terrestre o acque interne e lagunari, trasporto pubblico di persone e di merci su ferrovia e l'esercizio delle relative reti infrastrutturali; - che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi, i servizi complementari e accessori nell'ambito del trasporto ferroviario e le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria.
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello <i>Norma Transitoria: Previsto il recupero dei contributi (azienda e lavoratore) progressi maturati dal 01/01/06 o dalla data di assunzione se successiva (punto b) verbale di intesa 13 aprile 2006</i>	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Logistica, trasporto merci e spedizione 1,00% retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (dipendenti con anzianità fino al 30/09/81), indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri (<i>base di calcolo</i>) <i>(0,00% se lavoratore iscritto al FASC (Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomand. e Mediat. Marittim))</i> Porti: 1,00% della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR Trasporti (ANAV): 2,00% retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) Trasporti a fune: 2,00% (dal 01/01/2018) retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità.	2,50% paga base, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità (dal 01/10/2014) 2,00% paga base, indennità di contingenza e aumenti per i lavoratori a tempo determinato che abbiano percepito gli importi ex art.23, Parte B, CCNL 13/3/1998	Soc. cons. conc. autostrade trafori 2,00% (dal 01/12/2015) su elementi retribuzione mensile previsti al punto 1 dall'Art. 22 CCNL o 2,00% nel caso in cui il lavoratore versi un'aliquota superiore a quella minima prevista (1,00%). Autonoleggio, noleggio bus e autom, soccorso stradale: 2,00% (dal 01/07/2013) di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/92. (per 12 mensilità) Altri (noleggio autobus con conducente): 1,00% di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/92. (per 12 mensilità)	1,00% sull'imponibile così come previsto dal CCNL.
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	Logistica, trasporto merci e spedizione: 1,00% della base di calcolo (V. casella precedente) Porti: 1,00% retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR. Trasporti (ANAV): 2,00% retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) Trasporti a fune: 1,50% (dal 01/01/2011) retribuzione tabellare, contingenza, scatti di anzianità.	1,00% paga base, aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza	Soc. cons. conc. autostrade trafori 1,00% su elementi retrib. mensile previsti al p. 1 dall'Art. 22 CCNL. Autonoleggio, noleggio bus e autom, soccorso stradale: 1,00% di retribuzione tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/92 (12 mensilità) Altri (noleggio autobus con conducente): 1,00% di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/92. (per 12 mensilità)	1,00% sull'imponibile così come previsto dal CCNL.
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Logistica, trasp. Merci e spediz., porti: 1,00% base calcolo (V. sopra - 14,47% del TFR circa) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori CCNL ANAV -29,00% del TFR (2,00% retrib. utile TFR): lavoratori con almeno 18 anni di contrib. previd. al 31/12/95; - 33,00% del TFR (2,28% retrib. utile TFR): lavoratore con contrib. previd. inferiore a 18 anni al 31/12/95; 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori. Trasporti a fune -25,00% del TFR: lavoratori con almeno 18 anni contrib. previd. al 31/12/95 -33,00% del TFR: lavoratori con contrib. previd. inferiore 18 anni al 31/12/95 100% del TFR per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 3,00% paga base, scatti e contingenza o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (FISE/ACAP): 1,00% retrib. Utile TFR o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori Autonoleggio e autorimesse: 2,00% di retrib. tabellare, contingenza, 1 aumento periodico anzianità, EDR ex Prot. interconf. 31/7/92. (12 mensilità) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 33% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

CONFAPI – 1

	METALMECCANICO	COMUNICAZIONE INFORMATICA SERVIZI INNOVATIVI	CHIMICO E ACCORPATI PLASTICA E GOMMA ABRASIVI, CERAMICA, VETRO	MODA	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI
SETTORE E CCNL	CCNL 07/07/99, 29/05/03, 03/06/10, 29/07/2013	Accordo 13/03/07 e CCNL 16/09/10	CCNL 05/10/06 e Accordi 28/07/97, 26/07/10, 25/07/13	CCNL 7/10/13, rinnovo 12/10/16	Servizi pulizia integrati / multiservizi: CCNL 25/05/2001, CCNL 19/12/07 Accordo 25/02/05
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro sopraccitati e le successive modifiche ed integrazioni				
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	1,20% o 1,60% del valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8 ^a e 9 ^a categoria a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota (dal 01/01/13). <i>(1,80% dal 01/06/18)</i> 1,60% apprendisti (dal 01/01/13)	1,20% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)	Chimico e accorpati/Plastica e gomma: 1,36%, 1,50%, 1,60% o 1,70% a condizione che il lavoratore contribuisca con l'aliquota minima prevista dal CCNL (*). Vetro: 1,70% o 1,80% (*) Abrasivi: 1,95% o 2,05 (*) Ceramica: 2,00% o 2,10% (*) Base di calcolo: retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR <i>(*) dal 01/01/2018</i>	1,80% <i>(dal 01/01/18)</i> calcolato sull': Elemento Retributivo Nazionale (paga base, contingenza, edr)	1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,20% o 1,60% del valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8 ^a e 9 ^a categoria contrattuale (dal 01/01/13) <i>(1,20% dal 01/06/18)</i> 1,60% apprendisti (dal 01/01/13)	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)	Chimico e accorpati/Plastica e gomma: 1,06%, 1,20%, 1,30%, 1,60%, 1,70% (*) Vetro: 1,40% o 1,50% (*) Abrasivi: 1,20% o 1,30% (*) Ceramica: 1,70% o 1,80% (*) Base di calcolo: retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR <i>(*) dal 01/01/2018</i>	1,60% <i>(dal 01/01/18)</i> calcolato sull': Elemento Retributivo Nazionale (paga base, contingenza, edr)	1,00% del minimo tabellare, indennità di contingenza al 01/01/01
N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.					
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 33% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% dell'ERN (circa 27,00% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 1,00% sulla retribuzione utile al calcolo del TFR; (circa 14,47% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

CONFAPI – 2

	LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO BOSCHIVI E FORESTALI	EDILI	COSTRUZIONI (CEMENTO-CALCE-GECCO, LAPIDEO ESTRATTIVI, MANUFATTI IN CEMENTO)	ALIMENTARE	CARTA, CARTONE E CARTOTECNICI , GRAFICO- EDITORIALE ED AFFINI
SETTORE E CCNL	CCNL 07/11/97, 12/09/08, 19/07/10, 25/10/13	CCNL 22/06/00 CCNL 28/04/06 CCNL 12/05/10	Cemento – Calce – Gesso: Accordo 17/04/07; CCNL 14/03/08 e 05/11/10; 14/07/2014 Lapideo – Estrattivi: Accordo 17/04/07; CCNL 21/05/08 e 05/10/10, 05/03/14 Manufatti in cemento e laterizi: Accordo 17/04/07, CCNL 16/11/10, CCNL 11/03/2014	CCNL 09/02/96 CCNL 08/01/98 CCNL 06/05/04 CCNL 17/04/08	CCNL 07/10/93, 13/03/96,17/07/01, 16/09/10
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro sopraccitati e le successive modifiche ed integrazioni				
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	1,90% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/07/17) <i>(2,00% dal 01/07/18)</i>	1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/07/2011).	Lapideo estrattivi: 1,90% di minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/01/16) Cemento – Calce – Gesso: 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/07/17) Manufatti in cemento e laterizi: 1,60% di minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/04/16)	1,20% (dal 01/01/09) della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/11)
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,30% retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/01/14)	1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (dal 01/07/2011).	Lapideo estrattivi: 1,40% di minimo tabellare, contingenza, EDR. Cemento – Calce – Gesso: 1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (dal 01/07/12) Manufatti in cemento e laterizi: 1,60% di minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/04/16)	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR	1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. (dal 01/01/11)
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 30% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori (dal 01/01/01)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 27,06% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo (circa 28,94% del TFR annuo) o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

CONFIMI

	LEGNO SUGHERO MOBILI ARREDO FORESTALE	METALMECCANICO	LAPIDEI	LATERIZI MANUFATTI IN CEMENTO	CEMENTO CALCE GESSO
SETTORE E CCNL	CCNL 01/06/2013	CCNL 22/07/2016	CCNL 16/01/2014	CCNL 03/02/2014	CCNL 15/07/2014
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro sopraccitati e le successive modifiche ed integrazioni				
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.				
CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	1,80% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/01/2016)	1,20% o 1,60% del valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8ª e 9ª categoria Apprendisti: 1,50% o 1,60% retribuzione ragguagliata al valore del minimo tabellare della categoria di appartenenza (per i lavoratori di 8ª e 9ª, al valore cumulato del minimo tabellare e dell'elemento retributivo)	2,00% valore cumulato del minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/09/2017) (2,10% dal 01/09/18)	1,60% del valore minimo tabellare, contingenza e EDR (dal 01/04/2016)	1,90% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/2017)
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,30% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/11/2013)	1,20% o 1,60% del valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8ª e 9ª categoria Apprendisti: 1,50% o 1,60% della retribuzione ragguagliata al valore del minimo tabellare della categoria di appartenenza (per i lavoratori di 8ª e 9ª, al valore cumulato del minimo tabellare e dell'elemento retributivo)	1,40% valore cumulato del minimo tabellare, contingenza, EDR (dal 01/01/2011)	1,50% del valore minimo tabellare, contingenza e EDR (dal 01/04/2016)	1,40% della retribuzione utile al calcolo del TFR (dal 01/07/2012)
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.				
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 30% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

ARTIGIANATO -1

	MECCANICO ORAFO - ARGENTIERO	TESSILE MODA	ALIMENTARISTI E PANIFICATORI	COSTRUZIONI	EDILI	ODONTO TECNICI
SETTORE E CCNL	<p>Metalmeccanico ed Installazione impianti: Art. 37 – CCNL 01/07/96 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/A Accordo regionale 15/01/2010</p> <p>Orafo – Argentiero: Art. 35 ccnl 07/10/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/D</p>	<p>Tessile Moda: Allegato tabella "A" – CCNL 27/01/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/C</p> <p>Occhialeria: Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/N ed A.I. Regionale 15/12/2006.</p> <p>CCNL Tessile, abbigliamento, calzaturiero (TAC)/ Occhiali/Cuoio piccola industria: A.I. Regionale 15/12/06</p>	<p>Art. 62 CCNL 01/07/97 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/H</p> <p>Settore alimentare con meno di 15 dipendenti: CCNL 19/11/2013, Parte II</p>	<p>Legno, Arredamento e, Boschivi: Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/B</p> <p>Materiali lapidei: Allegato ad ipotesi di accordo rinnovo CCNL 26/07/00 e Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/M</p>	<p>Edili: Accordo Fondo Pensione 09/04/01 Accordo regionale 30/03/2011 e 10/10/2011</p> <p>Accordo 19/04/2010,</p>	<p>Allegato CCNL 01/01/97 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – allegato 2/O</p>
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello.					
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	<p>Metalmeccanico e installazione impianti: 1,20% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR (dal 01/01/2011)</p> <p>Orafo argentiero: 1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR</p>	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% della retribuzione tabellare	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE <i>(misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)</i>	1,00% di minimo tabellare, più contingenza e EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza e EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza e EDR	1,00% della retribuzione tabellare	1,00% di min tabellare, più contingenza e EDR	1,00% di min. tabellare, più contingenza e EDR
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità					
CONTRIBUTO DAL TFR	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo ai CCNL Tessile, abbigliamento, calzaturiero e occhialeria</p> <p>18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo al CCNL TAC/Occhiali/Cuoio piccola industria</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori facenti capo al CCNL Edili</p> <p>0% del TFR per tutti i lavoratori (dal 08/08/2011).</p>	<p>100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993</p> <p>16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori</p>

(*) Il contributo è calcolato secondo le modalità formalizzate dalle Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-artigianato e del CCNL Edili-industria con Accordo del 13/01/2015 e successivamente acquisito dalle Parti Istitutive Regionali del CCNL Edili-artigianato con accordo 31/08/2015.

ARTIGIANATO -2

	GRAFICI FOTOGRAFI (AREA COMUNICAZ.)	CHIMICA GOMMA PLASTICA VETRO	CONCIA	CERAMICA	LOGISTICA, TRASPORTO MERCÌ E SPEDIZIONE	PULIZIA PULITINTO LAVANDERIE	ACCONCIATURA ESTETICA
SETTORE E CCNL	Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – All. 2/E	Art. 71 CCNL 11/07/00 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 All. 2/I	A.I. Regionale 15/12/2006	Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – All. 2/G, CCRL Veneto 13/09/2010	Art. 44 - parte CCNL concordata a marzo 2006 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/J	Pulitintolavanderie: Allegato CCNL 29/07/98 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 – All. 2/F Pulizia: Art. 62 - ccnl 12/07/99 e Accordo F. Pensione 11/02/99 – all. 2/L	Art. 49 - CCNL 01/01/00 ed Accordo Fondo Pensione 11/02/99 - allegato 2/K
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti	Tutti i lavoratori dipendenti
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal CCNL salvo diversi accordi aziendali o di altro livello						
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/09/81, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro)	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30/09/81, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR	1,00% di minimo tabellare, più contingenza, più EDR
	N.B.: il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.						
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 Quota mensile dell'accantonamento maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 16% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori
ALTRO				Dipendenti aziende provincia Vicenza: il "Fondo Vicenza" prevede l'attribuzione di una tantum da definire da apposita commissione paritetica			

ARTIGIANATO 3 – CONTRIBUTO CONTRATTUALE ¹²						
	METALMECCANICO INSTALLAZIONE IMPIANTI	MODA*	ALIMENTARE**	PANIFICAZIONE**	CHIMICO GOMMA PLASTICA VETRO	APPRENDISTATO
SETTORE E CCNL	CCRL 28/07/2016 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/12/2016 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	Accordo interconfederale regionale Artigianato sul contratto di apprendistato del 01/09/2016 Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante Lavoratori in forza alla data del 01/08/2016 e assunti prima del 01/07/2015	Tutti i lavoratori dipendenti	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadrati come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori dip. di aziende artigiane, di tutti i settori, assunti con la formula di "apprendistato duale" sulla base dell'art. 43 e/o 45 del D.Lgs 81/2015.
CONTRIBUTO CONTRATTUALE	300,00€ suddivisi in 4 tranches da novembre 2016 a luglio 2017 Apprendisti: 30€ mensili (0,17341 su base oraria)	10,00€ al mese per 12 mensilità (5,00€ se part-time) Apprendisti: 5,00€ al mese per 12 mensilità	26,00 € al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17) Apprendisti: 10,00€ al mese per 12 mensilità (6,50€ se part-time inferiore al 50%) (dal 01/04/17)	8,00 € al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo A (4,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17) 5,00 € al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo B (2,50€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	26,00 € al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/03/17) Apprendisti: 10,00€ al mese per 12 mensilità (5 € se part-time inferiore al 50%) (dal 01/03/17)	Contributo annuale di € 250,00 <i>Da versare al Fondo nel mese di luglio di ogni anno.</i> <i>Per i lavoratori part time l'importo è da rappartarsi all'orario di lavoro</i>

*Il CCRL del 14/12/2016, all'art. 1.3, prevede anche che venga erogato nei mesi di marzo 2017 e 2018 un contributo una tantum alla previdenza complementare per tutti i lavoratori in forza al 01 gennaio 2017 e in servizio al 31 agosto 2016. Per l'entità di tale contributo, che varia in funzione del contratto e del livello applicato, si rimanda direttamente al CCRL.

** il CCRL del 14/04/2017 prevede anche che per i lavoratori inquadrati come operai, impiegati e quadri (con esclusione quindi degli apprendisti) che maturano il diritto al contributo una tantum di cui agli artt. 21.2 e 28.2 del medesimo contratto, le aziende versino una quota aggiuntiva alla previdenza complementare pari a: € 25 nel mese di luglio 2017 e € 25 nel mese di marzo 2018 per il contratto Alimentare e € 20 nel mese di luglio 2017 e € 16 nel mese di marzo 2017 per il contratto Panificazione

ALTRE AREE CONTRATTUALI				
	GRUPPO FIAT	FORESTALI VENETO (UNCENM)	AGRICOLI FLOROVIVAISTI VENETO	SCUOLE MATERNE non statali (Provincia di Padova)
SETTORE E CCNL	Contratto Collettivo Specifico di lavoro di primo livello 29/12/10 (Art. 19) Accordo Aziendale Fiat SpA e Fiat Industrial SpA del 13/12/11 (allegato 7)	CCNL 7/12/2010 forestali. Accordo regionale 27/02/2012 UNCENM	CCNL 25/05/2010 e Accordo 06/05/2013 (Operai agricoli e florovivaisti Veneto)	Accordo 15/03/2017
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori dipendenti del gruppo Fiat	Addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto	Operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della regione del Veneto.	Dipendenti delle scuole operanti in provincia di Padova, rappresentate da FISM Padova o che applichino il contratto FISM.
CONTRIBUZIONE	La contribuzione prevista è quella stabilita dal contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello	La contribuzione prevista è quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore.	La contribuzione prevista è quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore.	La contribuzione prevista è quella stabilita dal contratto collettivo specifico di lavoro primo livello e dall'art.8 dell'accordo del 15/03/17.
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	1,70% della paga base ex. art. 9 del Tit. III del Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29/12/12 (dal 01/01/12)	1,20% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento	1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (per la provincia di Belluno 1,55%)	0,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. (0,50% dal 01/01/18, 0,70% dal 01/01/19; 1,00% dal 01/10/20)
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE	1,70% della paga base ex. art. 9 del Tit. III del Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29/12/12 (dal 01/01/12). Per i lavoratori già iscritti al 31/12/2011, è possibile mantenere la contribuzione all'1,2% della paga base.	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR annuo	1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 40% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 e per tutti i lavoratori a tempo determinato. 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 27,06% del TFR)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (circa 28,94% del TFR)	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo, per tutti gli altri lavoratori

¹² Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla natura del contributo contrattuale e dell'adesione contrattuale, si rimanda a pag. 2 di 25 delle Informazioni chiave per l'aderente o ai singoli accordi stipulati dalle Parti, che sono disponibili nella apposita Sezione del Sito web del Fondo: www.solidarietavento.it

PARTI ISTITUTIVE E PREVISIONE RESIDUALE		
	PARTI ISTITUTIVE <i>(per gli specifici contratti, regolamenti o delibere si faccia riferimento al sito web del Fondo – www.solidarietaveneto.it)</i>	PREVISIONE RESIDUALE AREE CONTRATTUALI "SCOPERTE"
SETTORE E CCNL	Contratti, regolamenti o delibere riguardanti la previdenza complementare applicati da ciascuna Parte istitutiva del Fondo Pensione (Organizzazioni sindacali, Associazioni ed Enti o Società da questi promossi o costituiti)	Industria: accordo istitutivo Solidarietà Veneto 11/05/99 Artigianato: accordo 15/12/06 (accesso artigiani)
POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO	Lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi del Fondo pensione (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, che abbiano sottoscritto apposita fonte istitutiva che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	Sono quelli indicate negli accordi istitutivi, cioè lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati successivamente al 28 aprile 1993, rappresentati dalle Parti istitutive e appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale non abbia ancora previsto l'istituzione della previdenza complementare
CONTRIBUZIONE	La contribuzione (contributo a carico del datore di lavoro, a carico del lavoratore e TFR), è quella prevista dai contratti, dagli accordi o dai regolamenti che disciplinano la previdenza complementare per i lavoratori interessati e che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	La contribuzione è quella prevista dalle fonti istitutive
CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato	1,00% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato Il lavoratore potrà incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico , previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto - accordi e <u>anche la soglia di deducibilità</u>	1,00% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
CONTRIBUTO DAL TFR	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 per tutti gli altri lavoratori, il minimo e le (eventuali) percentuali intermedie sono stabilite dal contratto, accordo o regolamento applicato. Il massimo è pari al 100% del TFR annuo	100% del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 18% o 100% del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori

PRESTAZIONI ACCESSORIE				
CONFINDUSTRIA				
	MODA - TESSILI	CERAMICA E PIASTRELLE	CHIMICO FARMACEUTICO	CONCIA
SETTORE E CCNL	CCNL Tessili: Accordo 05/12/13 CCNL Calzature: 29/11/13 CCNL Pelli e Cuoio: 04/02/14 CCNL Giocattoli: 20/01/14 CCNL Tessili Vari: Accordo 27/05/15 CCNL Occhialeria Accordo 19/07/16 CCNL Penne e Spazzole Accordo 22/11/16	CCNL Ceramica, materiali refrattari: Accordo 22/11/10	CCNL Chimico-farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi, lubrificanti Vetro: Accordo 18/12/09 CCNL "Minero-metallurgico": Accordo 19/12/13 CCNL "Vetro - lampade": Accordo 19/07/13	CCNL Concia: Accordo 05/04/17
CONTRIBUZIONE	0,20% dell'ERN (per i settori occhialeria, penne e spazzole dal 01/07/2017)	0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	0,20% dell'ERN (dal 01/09/2017)
note	Il contributo destinato all'attivazione delle prestazioni assicurative accessorie è dovuto per i lavoratori che hanno scelto di aderire al Fondo con un contributo a proprio carico, oltre che con il TFR.			